



*Tribunale di Messina
Seconda Sezione Civile
Ufficio Fallimenti*

Il Tribunale di Messina composto dai Sigg.

Dott. G. MINUTOLI	Presidente
Dott. A. ORIFICI	Giudice
Dott. U. SCAVUZZO	Giudice rel.

riunito in Camera di Consiglio in data 15 luglio 2015 ha reso il seguente

DECRETO DI OMOLOGAZIONE

nella procedura n. 17/2012 R.C.P., avente ad oggetto il giudizio di omologazione del concordato preventivo proposto dalla [REDACTED]

- DEBITORE PROPONENTE-

Esaminati gli atti e sentito il giudice delegato, osserva quanto segue.

Con ricorso [REDACTED] formulava proposta concordataria.

Invero, più nel dettaglio, la proposta in esame,

- A) In conformità a quanto disposto dall'art. 161 legge fallimentare, è stata sottoscritta dal legale rappresentante della società debitrice ed è stata approvata ai sensi dell'art. 152 legge fall. (si cfr. il verbale della delibera allegato al fascicolo di parte istante);
- B) è stata proposta innanzi al tribunale territorialmente competente;
- C) è corredata della relazione del perito attestatore [REDACTED] (il quale appare in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 legge fall.) che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano;
- D) è corredata, come prescritto dalla legge citata, di una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; l'elenco dei titolari di diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso della società debitrice; trattandosi di società di capitali, non è dovuta l'indicazione dei creditori particolari dei singoli soci, in quanto gli stessi non sono illimitatamente responsabili;
- E) è stata formulata da imprenditore commerciale soggetto alle norme sul concordato preventivo, ai sensi dell'art. 1,



- secondo comma, legge fall. (requisito soggettivo), in stato di crisi (requisito oggettivo);
- F) contiene una corretta formulazione dell'unica classe di creditori;
- G) ha superato il vaglio di fattibilità operato dal Tribunale invero attestata dalla menzionata relazione del professionista.

Con particolare riferimento al requisito *sub F*), la proposta in esame prevede la formazione di una classe (sebbene tecnicamente tale non definibile) di privilegiati e di una classe di creditori chirografari: i privilegiati, dei quali si prevede il pagamento nella misura del 100%, i creditori chirografari dei quali si prevede il pagamento nella misura del 88,40 % (del credito per capitale); la proposta prevede la costituzione di un specifico fondo rischi da destinarsi per far fronte alle passività potenziali sia di rango privilegiato, sia di rango chirografario, nonché alle eventuali differenze negative che potrebbero emergere, nonché a debiti/oneri di funzionamento non previsti; per completezza si osserva che la proposta prevede il pagamento integrale delle spese di giustizia, dei creditori privilegiati, parziale dei creditori chirografari (88,40% meramente previsionale), ivi compresi quelli contestati secondo le risultanze dei giudizi in corso, secondo proposta e che il pagamento avverrà **con il ricavato** – stimato in euro 22.266.383,03 - dalla liquidazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare, nonché **con l'esiguo danaro** liquido presente sul conto corrente della società.

Il piano prevede (si cfr. pagina 16 della proposta) un termine orientativo di anni tre dalla omologazione per il pagamento delle spese di tutti i creditori.

Il Collegio ha ritenuto, in sede di ammissione della proposta, ed in questa sede intende confermare la già espressa valutazione, che nella fattispecie in esame di concordato senza pluralità classi ovvero con la previsione di un'unica classe di creditori (chirografari) votanti ai quali la società proponente ha offerto una pari misura di soddisfacimento del credito, e nonostante l'estrema eterogeneità del corpo votante raggruppato in unica classe, d'esser privo del potere di imporre al proponente lo smembramento della citata classe in funzione della formazione di una pluralità di classi di creditori chirografari sulla base del criterio dell'interesse economico di cui essi sono portatori.

Con il decreto di ammissione della proposta di concordato su descritta, il Tribunale fissava **l'adunanza dei creditori** innanzi al designato giudice.

In esito alle dichiarazioni di voto rese in udienza e pervenute nei venti giorni successivi, il giudice delegato accertava che il concordato aveva riportato le maggioranze richieste dall'art.177 L.F.; **il Tribunale,**



quindi, con decreto fissava l'udienza camerale del 12.11.2014 poi differita fino al 24 giugno 2015 per il giudizio di omologazione.

Nessuno ha proposto opposizione all'omologa.

E' opportuno precisare, allora, che, a parere di questo Collegio, a seguito delle modifiche apportate all'istituto del concordato preventivo, nel giudizio di omologazione il Tribunale effettua un controllo, non solo formale, ma più penetrante, avente ad oggetto la sussistenza e la permanenza della condizioni per l'ammissibilità del concordato sulla scorta degli artt. 160 e 161 L.F.. Restano, invece, esclusi dal sindacato del Tribunale le valutazioni in ordine alla meritevolezza del debitore, del contenuto della proposta, della percentuale minima offerta e della convenienza economica del concordato, profili rimessi alla valutazione esclusiva dei creditori (Cass. 2013 n. 1521).

Il controllo del Tribunale sarà ancora più penetrante allorché vi siano una o più classi di creditori che hanno votato in senso sfavorevole; in questo caso, infatti, il Tribunale sarà chiamato anche alla difficile comparazione del piano di concordato con le alternative concretamente praticabili, al fine di valutare il pregiudizio imposto ai creditori che compongono le classi dissenzienti.

Tali conclusioni si ricavano da una lettura combinata degli articoli 173 e 180 L.F. In particolare, l'art.180 L.F. attribuisce al Tribunale poteri istruttori, anche officiosi, e quindi a prescindere dall'eventuale opposizione all'omologazione, che non avrebbero alcun senso ove si fosse inteso limitare il giudizio del Tribunale ad un controllo meramente formale. Inoltre, il parere motivato del commissario giudiziale, se prima dell'adunanza dei creditori è funzionale all'acquisizione di elementi utili ai creditori medesimi per consentire loro di esprimere il voto in piena consapevolezza della reale portata della proposta, nel giudizio di omologazione trova l'unica giustificazione nella necessità di consentire al Tribunale un giudizio di accertamento e valutativo che va ben al di là della verifica delle maggioranze e della regolarità formale della procedura, per la quale non sarebbe assolutamente necessario un parere motivato del commissario giudiziale.

L'art. 173 L.F. riconosce, poi, al Tribunale il potere di dichiarare il fallimento, oltre che nel caso in cui il debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell'art. 167 L.F. o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, nell'ipotesi in cui venissero a mancare le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato.

E' evidente, quindi, che rimane pur sempre in capo al Tribunale, per tutta la durata della procedura, e quindi fino alla fase della omologazione, il potere di verificare la sussistenza e permanenza delle condizioni di ammissibilità.



Logico corollario: in sede di omologazione il Tribunale deve verificare la sussistenza del requisito soggettivo (qualità di imprenditore fallibile) ed oggettivo (stato di crisi) del ricorrente, l'avvenuta articolazione di un piano tendente alla ristrutturazione dei debiti o al pagamento dei crediti, l'attendibilità del piano con riferimento alla veridicità dei dati aziendali e della correttezza della valutazione dei beni e delle attività dell'azienda alla luce delle verifiche svolte dal commissario giudiziale, ed infine la concreta fattibilità del piano sulla base delle risorse presenti sul patrimonio aziendale o di quelle che si potranno effettivamente realizzare in esecuzione del concordato, sempre alla luce delle valutazioni del commissario giudiziale.

Va, altresì, verificato che le operazioni di voto si siano svolte regolarmente, che siano stati invitati a partecipare all'adunanza tutti i creditori chirografari, che siano state rispettate le norme per la fissazione e la notifica dell'udienza di omologa e, soprattutto, che siano state raggiunte le maggioranze per far luogo all'omologazione del concordato.

Se, poi, il concordato è stato deliberato a maggioranza dei crediti, ma vi sono una o più classi di creditori dissenzienti, il tribunale dovrà anche verificare se le alternative concretamente praticabili possano risultare più favorevoli per dette classi.

Orbene, nella specie il commissario giudiziale ha depositato nei termini il proprio motivato parere ex art. 180 L.F., confermando il giudizio espresso nella relazione ex art.172 l.f. in atti e rappresentando che nulla osta all'omologa.

La proposta, ritenuta dal commissario più conveniente rispetto all'alternativa fallimentare, è stata considerata soddisfacente e credibile dalla maggioranza (silente) dei creditori.

All'udienza del 24 giugno 2015 il debitore proponente ha insistito sulla domanda di omologazione del concordato.

Il Tribunale riservava la decisione.

Nell'effettuare la disamina dei presupposti di omologabilità del concordato in oggetto, deve anzitutto rilevarsi che la ricorrente ha dato prova di aver regolarmente notificato il decreto di fissazione dell'udienza al commissario giudiziale ed ai creditori dissenzienti, iscrivendo ritualmente a ruolo il procedimento.

Non risulta poi depositata – come si è detto testè - alcuna opposizione.

Le risultanze processuali consentono di concludere positivamente il giudizio sulla legittimità della proposta avanzata dalla ditta istante.

Non v'è alcun dubbio – come peraltro già indicato in premessa - in ordine alla permanenza in capo al debitore dei requisiti soggettivi ed oggettivi prospettati in sede di ricorso e già vagliati da questo Tribunale in



sede di decreto di ammissione della proponente alla procedura di concordato.

Dagli atti emerge univocamente che la società istante è un soggetto giuridico suscettibile di fallimento; la ditta, invero, inattiva versa in un conclamato stato di illiquidità che le impedisce di adempiere alle ordinarie obbligazioni assunte e, quindi, di far fronte da sola alla consistente esposizione debitoria.

La proposta è già stata su descritta ed ha superato positivamente il vaglio del Tribunale che in questa sede va integralmente confermato; il piano prevede il pagamento integrale dei crediti privilegiati, e l'impiego del residuo per il pagamento dei chirografari che dovrebbero (tutti) essere soddisfatti nella misura del 88,40% secondo la prospettazione della proponente e nella più limitata misura ampiamente supportata dalle condivisibili argomentazioni del Commissario Giudiziale trasfuse nel parere di rito - oscillante tra il 6,05% ed il 19,7%, senza però garanzia alcuna, nella misura su indicata, invero più compiutamente definibile in esito alla liquidazione delle poste attive indicate in proposta programmata **in tre anni dall'omologa**; le poste passive sono indicate al pieno valore nominale e quelle attive sono stimate prudenzialmente; il piano prevede un termine orientativo per il pagamento di tutti i creditori nella misura indicata in proposta nei tempi tecnici necessari – stimati in anni 3 dall'omologa del concordato - per la liquidazione delle poste attive; resta fermo che l'indicazione di uno specifico termine di adempimento ha costituito oggetto di valutazione di convenienza manifestata in sede di adunanza dai creditori.

La proposta, infine, come su descritto non prevede l'offerta di garanzie dell'adempimento; ma anche tale profilo si sottrae al sindacato del Tribunale, rientrando nel giudizio di convenienza riservato in via esclusiva al voto dei creditori e da questi già espresso in sede di votazione.

La proponente ha già depositato una parte delle prevedibili spese della procedura determinata nel precedente decreto di apertura della procedura di concordato.

La complessiva esposizione debitoria, dagli accertamenti espletati dal commissario giudiziale, può essere ricavata dalla relazione ex art. 172 LF agli atti.

A parere del Collegio, il piano in esame – conformemente a quanto rilevato dal Commissario Giudiziale, prof. avv. G. D'Amico– è attendibile, logico e sostenibile, dotato di coerenza, e ciò nei termini di cui innanzi.

L'attivo (di natura immobiliare e mobiliare) è stato già descritto e stimato dalla proponente.

Allo scopo di verificare la fondatezza della valutazione proposta dal consulente tecnico della società proponente, il G.D. ha conferito incarico ad un perito stimatore di provvedere a quantificare il valore del patrimonio mobiliare ed immobiliare. Il più probabile valore di mercato del cespite



principale è stato stimato in circa euro 15.000.000,00; a tal ultimo riguardo va rammentato che grava sul cespite principale offerto in cessione ai creditori un vincolo etnoantropologico in astratto idoneo ad azzerare il prezzo di mercato di esso; senonché, per effetto dell'inibitoria concessa alla proponente innanzi all'Autorità Giudiziaria competente, può allo stato affermarsi che nulla osta alla commerciabilità al su indicato prezzo del principale asset offerto in cessione ai creditori.

Pertanto, alla luce della relazione dello stimatore ing. Di Dio e della relazione contabile del c.t.u. dott. P. Brigandi, il valore totale dell'attivo è stato stimato in euro 15.578.538,37, di cui euro 15.256.243,16 quale valutazione dell'asset ora citato (sul quale insiste lo stabilimento Triscele) ed euro 242.900,00 quale stima degli impianti e delle attrezzature.

La proposta prevede espressamente la cessione *pro soluto* ai creditori di tutti i beni compresi nell'attivo patrimoniale della proponente.

Le peculiari caratteristiche della proposta sopra evidenziate non precludono, a giudizio del Collegio, l'ammissibilità ed operatività del concordato medesimo, alla luce dell'autonomia negoziale che il legislatore della riforma ha voluto valorizzare nel disciplinare l'istituto in esame.

Pur riconoscendo la concreta fattibilità del piano, sono stati contestualmente rappresentati, in modo chiaro, puntuale e preciso, tutti i limiti della proposta, al fine di mettere i creditori votanti nelle condizioni di valutare correttamente i termini del concordato e la sua convenienza.

Risultano rispettate tutte le norme procedurali ed il concordato ha riportato l'approvazione delle maggioranze richieste dall'art.177 L.F..

In particolare, hanno espresso voto favorevole alla proposta – tenuto conto delle dichiarazioni di voto rese all'adunanza e di quelle pervenute per corrispondenza fino al termine di cui al quarto comma dell'art. 178 l.fall. – il 73% circa dei creditori ammessi al voto; hanno espresso voto contrario creditori ammessi al voto per un totale di euro 2.018.631,74 pari al 26,88% del totale dei legittimati.

Sono stati considerati rilevanti, ai fini della determinazione della maggioranza, tutti i crediti chirografari.

E' evidente, pertanto, che sono state ampiamente raggiunte le maggioranze previste dall'art. 177 l.fall., primo comma, essendo pervenuti i voti favorevoli dei creditori che rappresentano la maggioranza assoluta dei crediti ammessi al voto in relazione all'unica classe prevista.

La liquidazione¹ delle poste attive verrà svolta dalla persona del dott. comm. G. PANZERA sotto la vigilanza del commissario giudiziale².

¹ Ex art. 182 co. II LF "Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e 116 LF in quanto compatibili".

² Ex art. 182 co. VI LF "Si applica l'articolo 33, quinto comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituendo al curatore il liquidatore, che provvede con periodicità semestrale dalla nomina. Quest'ultimo comunica a mezzo di posta elettronica certificata altra copia del rapporto al commissario giudiziale, che a sua volta lo comunica ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma" (si cfr. norma transitoria)



Quanto ai tempi di esecuzione del concordato, al fine dell'individuazione di un termine di riferimento nella prospettiva di un'eventuale risoluzione per inadempimento, si ritiene ragionevole indicare, in considerazione della natura delle attività da liquidare ed in conformità alle specifiche indicazioni contenute nel ricorso, lo stesso termine di tre anni (a partire dalla data di deposito del provvedimento di omologa) prospettato dalla società per il completamento della liquidazione delle sue attività.

Ad ogni riparto dovranno essere accantonate le somme dei crediti contestati fino al passaggio in giudicato della sentenza che definirà i relativi giudizi, ovvero fino all'esito delle eventuali transazioni che le parti vorranno concludere.

I riparti ai creditori avverranno previo accantonamento delle somme che dovranno essere assegnate in prededuzione (liquidazione compensi al commissario giudiziario, compenso liquidatore, presumibile compenso ai difensori che cureranno tutti i giudizi di accertamento dei crediti contestati ecc.).

Al Commissario Giudiziale spetterà la vigilanza in ordine all'adempimento del concordato; il medesimo relazionerà ogni tre mesi - termine decorrente dalla comunicazione al predetto del presente provvedimento - al giudice delegato in ordine all'andamento del concordato ed alle iniziative assunte dal liquidatore in funzione dell'adempimento delle obbligazioni concordatarie assunte dalla proponente.

Il comitato dei creditori³ viene individuato nei seguenti soggetti:

[REDACTED]

Nulla sulle spese del giudizio di omologa a fronte dell'omessa formulazione di opposizioni

P. Q. M.

Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla proposta di concordato preventivo formulata dalla [REDACTED] così provvede: accoglie la domanda e, per l'effetto, omologa il concordato preventivo in oggetto; nomina liquidatore il dott. comm. G. PANZERA e **dispone che si dia esecuzione al concordato preventivo secondo le modalità meglio indicate in parte motiva** e che il Commissario esegua l'accantonamento delle somme contestate meglio descritte in parte motiva; invita il commissario giudiziale a dare notizia del presente decreto a tutti i creditori; nulla sulle spese del presente giudizio.

³ Ex art. 182 co. III LF "Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 40 e 41 in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale"



Manda alla Cancelleria perché dia immediato avviso del presente provvedimento al debitore ed al Commissario Giudiziale, nonché per provvedere alle pubblicazioni di cui all'art.17 L.F..

Si comunichi al P.M. in sede.

Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 15 luglio 2015

Il Giudice estensore
(dott. U. SCAVUZZO)

Il Presidente
(dott. G. MINUTOLI)

